

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL **25 MARZO 1985**

N. 41 dell'O. d. G.

N. 895 Reg. deliberazioni

OGGETTO: LEGGE REGIONALE " Modifica alla L.R. 23 maggio 1980, n. 49 - Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso autotrazione".

L'anno millenovecento ottantacinque il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 10,00 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarriconz
vice presidenti i sigg. Antonio Somma-Avv. Pasquale Ciuffreda
consiglieri segretari i sigg. Prof. Domenico Bellifemine-Avv. Giuseppe Martellotta
e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio Dott. Renato Guaccero
- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	h		26) FORTUNATO Loris	h	
2) AFFATATO Giuseppe	h		27) LIA Cesare Augusto	h	
3) ANNESE Mario	h		28) MARROCCOLI Tommaso	h	
4) APRILE Brizio Leonardo	h		29) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
5) AUGELLI Raffaele	h		30) MONFREDI Angelo	h	
6) BELLIFEMINE Domenico	h		31) MOREA Leonardo	h	
7) BELLOMO Michele	h		32) NOTARNICOLA Vito		h
8) BINETTI Vincenzo	h		33) PAOLUCCI Roberto	h	
9) BORGIA Francesco	h		34) PIACQUADIO Antonio	h	
10) BORTONE Giorgio	h		35) PICCIGALLO Benito	h	
11) CALVARIO Pasquale	h		36) SIMONE MAURO		h
12) CAPOZZA Emanuele	h		37) RICCIATO Antonio	h	
13) CARAMIA Giuseppina	h		38) RIZZO Marcello	h	
14) CARELLA Domenico		h	39) ROSSI Angelo	h	
15) CASSANO Michele		h	40) SALA Paolo	h	
16) CASTELLANETA Giuseppe	h		41) SILVESTRI Francesco	h	
17) CIUFFREDA Pasquale	h		42) SINISI Rachele	h	
18) COLASANTO Giuseppe	h		43) SOMMA Antonio	h	
19) COLONNA Giuseppe	h		44) TARRICONE Luigi	h	
20) CONTE Giuseppe	h		45) TRAVERSA Roberto	h	
21) CONVERTINO Cosimo	h		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	h	
22) DELL'AQUILA Antonio	h		47) TROCCOLI Francesco	h	
23) DI GIOIA Pasquale	h		48) VENTURA Antonio	h	
24) DI GIUSEPPE Cosimo	h		49) VESSIA Onofrio	h	
25) FITTO SALVATORE	h		50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che quarantesimo argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Modifica alla L.R. 23 maggio 1980, n. 49 - Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica dei carburanti liquidi e gassosi per uso autotrazione".

Dà la parola al Presidente della IV Commissione consiliare permanentemente, cons. Colonna, il quale svolge la relazione.

- OMISSIS -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Modifica alla L.R. 23 maggio 1980, n. 49 - Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso autotrazione", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)

LEGGE REGIONALE :

" Modifica alla L.R. 23 maggio 1980, n. 49 - Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso autotrazione".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge :

ART. 1

All'art. 7 della L.R. 23.5.80, n. 49 è aggiunto il seguente comma :

" Fino a quando non sarà approvato il piano di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, l'esenzione di cui al primo comma del presente articolo può essere estesa anche agli impianti di distribuzione del metano e del G.P.L. operanti in aree fisicamente contigue a quelle di impianti di distribuzione di carburanti liquidi, a condizione che si possano delimitare chiaramente, anche a mezzo di strutture mobili, le aree e gli accessi di rispettiva competenza".

(Approvato all'unanimità)

ART. 2

All'art. 9 della L.R. 23.5.80, n. 49 è aggiunto il seguente comma :

" I Comuni dotati di frazioni possono derogare all'apprescrizione di cui al primo comma del presente articolo qualora la frazione disti dal capoluogo almeno Km. 5 (cinque). In tali casi, per la determinazione delle turnazioni festive si segue la procedura prevista dall'art. 8, comma terzo e sesto, ^{precedente} della L.R. 23.5.80, n. 49, a secondo che nella frazione risultino installati e funzionanti tre o due ovvero un solo impianto".

(Approvato all'unanimità)

ART. 3

Il primo comma dell'art. 12, della L.R. 23.5.80, n. 49, è sostituito dal seguente :

" Per l'esercizio del servizio notturno occorre essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è triennale e può essere rinnovata".

I termini previsti dall'art. 12, comma terzo e quarto, della L.R. 23.5.80, n. 49, sono, rispettivamente, prorogati dal 31 dicembre 1980 al 31 dicembre 1986 e dall'1 gennaio 1981 all'1 gennaio 1987.

(Approvato all'unanimità)

ART. 4

All'art. 13, comma terzo, della L.R. 23.5.80, n. 49, l'avverbio "non" è sostituito con la particella "ne".

(Approvato all'unanimità)

ART. 5

Il primo comma dell'art. 15, della L.R. 23.5.80, n.49, è sostituito dal seguente :

Per essere autorizzati al servizio notturno per il triennio 1987/1989 e per i trienni successivi occorre presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato competente, entro il termine perentorio di dodici mesi prima dell'inizio del triennio. Per il primo triennio si ritengono valide anche le domande presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Approvato all'unanimità)

ART. 6

L'ultimo comma dell'art. 19 della L.R. 23.5.80, n. 49, è sostituito dal seguente :

" Per l'anno 1986 e per quelli successivi le domande di cui al precedente comma sono presentate al Comune nel cui territorio sono ubicati gli impianti, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento".

(Approvato all'unanimità)

ART. 7

Il primo comma dell'art. 20 della L.R. 23.5.80, n.49, è sostituito dal seguente :

" I Comuni, sulla base delle domande presentate dai concessionari e dai gestori, compatibilmente con le esigenze della utenza motorizzata e delle turnazioni festive, feriali e notturne, predispongono i turni di sospensione per ferie dell'attività degli impianti ubicati nei rispettivi territori".

(Approvato all'unanimità)

ART. 8

All'art. 21 della L.R. 23.5.80, n. 49 sono aggiunti i seguenti comma :

" A richiesta dei gestori, di intesa con i concessionari, i Comuni possono, altresì, autorizzare deroghe, anche parziali, alla chiusura dell'intervallo pomeridiano ed al riposo infrasettimanale del sabato pomeriggio alle stazioni di servizio ubicate su strade di grande comunicazione con spartitraffico centrale invalicabile già realizzato, al di fuori dei centri abitati, aventi i seguenti requisiti :

- ampi piazzali di sosta;
- impianti di rifornimento, in numero adeguato alle esigenze del traffico, aventi la possibilità di erogare benzina normale e super, gasolio e miscela anche contemporaneamente a più automobili;
- servizi igienici;
- locale per il gestore;
- attrezzature di pronto intervento.

Limitatamente ai mesi di luglio e di agosto, caratterizzati da maggior afflusso turistico, è autorizzata la protrazione dell'orario di chiusura serale nel limite massimo di un'ora, nonché la sospensione del riposo pomeridiano del sabato".

(Approvato all'unanimità)

ART. 9

All'art. 24 della L.R. 23.5.80, n. 49 sono aggiunti i seguenti comma :

" Le attività di somministrazione di servizi dell'utenza prevista dal precedente comma possono essere escluse dall'osservanza dell'orario di apertura e chiusura dell'impianto.

Le officine meccaniche, elettriche e di riparazione gomme, nonchè gli impianti per il lavaggio automatico degli automezzi ubicati nell'area degli impianti, possono essere esclusi dall'osservanza del riposo infrasettimanale del sabato pomeriggio".

(Approvato all'unanimità)

ART. 10

All'art. 30 della L.R. 23.5.80, n.49 è aggiunto il seguente comma :

" I Comuni sono, altresì, subdelegati ad adottare i provvedimenti di sospensione dell'attività dell'impianto in caso di recidiva di cui all'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558".

(Approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI.
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccerò)